

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 25 marzo 2011

In Aosta, il giorno venticinque (25) del mese di marzo dell'anno duemilaundici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che l'Assessore Marco VIERIN lascia la seduta alle ore 8,10 dopo l'approvazione della deliberazione n. 663. L'Assessore Aurelio MARGUERETTAZ interviene alle ore 8,25 dopo l'approvazione della deliberazione n. 681.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **707** OGGETTO :

DEFINIZIONE, AI SENSI DEL C. 3 DELL'ART. 11BIS DELLA L.R. 11/2005, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE AGLI ENTI LOCALI DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO IN TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO, PER L'ANNO 2011. SOSTITUZIONE DEL C. 2 DELL'ART. 13 DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR 1177/2010 PER L'ANNO 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 19 maggio 2005, n. 11, recante “*Nuova disciplina della polizia locale e norme in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47*”, ed in particolare l’art. 11bis (Contributi regionali per la promozione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale della suddetta l.r. 11/2005), inserito dall’art. 6 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012);

richiamata la propria deliberazione n. 1177 del 30 aprile 2010, recante “*Definizione, ai sensi del c. 3 dell’art. 11bis della l.r. 11/2005, dei criteri e delle modalità per la concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio, per l’anno 2010*”, ed in particolare il punto 1) del dispositivo che approva, per l’anno 2010, il disciplinare contenente i criteri e le modalità di concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio, gli investimenti finanziabili (sistemi di videosorveglianza), le loro caratteristiche tecniche e le modalità operative per il loro utilizzo, e dà atto che, trattandosi di prima applicazione dell’art. 11bis della l.r. 11/2005, tale disciplinare dovrà essere attentamente valutato, dopo il primo anno di applicazione, al fine di apportare, per gli anni successivi, se del caso, le opportune variazioni;

dato atto che, in esecuzione alla suddetta deliberazione, la Regione ha concesso, per l’anno 2010, contributi per un totale di euro 1.399.373,89 a finanziamento di 34 progetti presentati, in forma singola o associata, dagli enti locali della Regione, per una spesa d’investimento finanziabile che ammonta complessivamente a euro 2.999.189,92, come risulta dal provvedimento del Direttore della Direzione enti locali n. 5951 del 26 novembre 2010, recante per oggetto “*Approvazione della graduatoria e concessione agli enti locali, per l’anno 2010, dei contributi previsti dall’art. 11bis della l.r. 11/2005, per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio, secondo il disciplinare approvato con DGR n. 1177/2010. Impegno di spesa.*”, e che l’importo definitivo dei contributi sarà quantificato solamente a consuntivo sulla base della spesa effettivamente sostenuta dagli enti locali beneficiari dei contributi;

constatato che l’intervento finanziario per promuovere la realizzazione di progetti di investimento per la sicurezza del territorio, ed in particolare per i sistemi di videosorveglianza, ha ottenuto un buon riscontro da parte degli enti locali valdostani, a comprova che la sicurezza del territorio è sempre di più percepita come un diritto primario e una componente indispensabile della qualità della vita, in quanto strumento di maggiore libertà ed autonomia per i singoli cittadini e di sviluppo socio-economico per la collettività;

ritenuto necessario, pertanto, definire anche per l’anno 2011 i criteri e le modalità di concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio, gli investimenti finanziabili, confermando anche per l’anno 2011 la scelta di privilegiare i sistemi di videosorveglianza, le loro caratteristiche tecniche e le modalità operative per il loro utilizzo;

tenuto conto che la sicurezza riguarda sia le attività di polizia volte a garantire “la sicurezza” attraverso il rispetto delle norme di legge, sia le attività finalizzate a prevenire

danni alla collettività dovuti ad eventi fortuiti e accidentali, a disastri naturali, climatici o di qualunque altro genere, o comunque a prevenire l'aggravio del danno attraverso l'organizzazione di forme di prevenzione e di soccorso;

considerato che, sulla base dell'esperienza maturata nel primo anno di concessione del contributo regionale, la Direzione enti locali ha segnalato la necessità di apportare alcune modificazioni ai criteri ed alle modalità di concessione dei contributi stabiliti per l'anno 2010, sia di carattere meramente tecnico, per rendere più chiari alcuni aspetti e per semplificare le procedure, sia sostanziali;

esaminata la bozza di disciplinare allegata alla presente deliberazione, predisposta dalla Direzione enti locali in collaborazione con i componenti della Commissione di valutazione delle domande di contributo, istituita con decreto del Presidente della Regione n. 335 del 5 ottobre 2010, che definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti di investimento per la sicurezza del territorio, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 11bis della l.r. 11/2005, finalizzati alla promozione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale, individuandone le caratteristiche tecniche e le modalità operative per l'utilizzo, per l'anno 2011;

rilevato che, rispetto al disciplinare approvato con DGR 1177/2010, relativo ai contributi per l'anno 2010, le modifiche più significative consistono nell'aver:

- 1) stabilito che sono ammessi a finanziamento, prioritariamente, i progetti degli enti che non hanno beneficiato, singolarmente o in forma associata, del contributo di cui all'articolo 11bis della l.r. 11/2005 per l'anno 2010, mentre i progetti presentati dagli enti che hanno già beneficiato, singolarmente o in forma associata, di tale contributo sono ammessi a finanziamento solo nel caso di disponibilità residua dei fondi a bilancio (*articolo 2*);
- 2) semplificato la documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo, tenendo conto delle esigenze conoscitive della Commissione di valutazione, oltre che delle novità contenute nel provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 (Provvedimento in materia di videosorveglianza) (*articolo 7*);
- 3) rideterminato le fasce demografiche collegate ai limiti massimi di importo per l'assegnazione del contributo, aumentandone il numero da sei a undici, al fine di rendere più graduale l'applicazione di tali limiti, tenendo conto non solo della popolazione residente, ma anche delle presenze "turistiche" giornaliere sul territorio (*articolo 10*);
- 4) ampliato il tempo concesso agli enti locali per la realizzazione del progetto, tenendo conto delle difficoltà segnalate da alcuni Comuni beneficiari del contributo per l'anno 2010 (*articolo 13*);
- 5) semplificato l'iter per l'approvazione delle varianti da apportare al progetto ammesso a contributo, prevedendo che il preventivo parere della Commissione di valutazione sia necessario soltanto in caso di varianti sostanziali (*articolo 14*);

ritenuto necessario, condividendone i contenuti, approvare il nuovo disciplinare per la concessione dei contributi di cui trattasi per l'anno 2011;

dato atto che la spesa, conseguente all'erogazione del contributo, trova copertura al capitolo 33677 "Contributi agli enti locali per la promozione di un sistema integrato di

sicurezza sul territorio regionale (legge finanziaria 2010/2012)”, richiesta 15971 “Contributi agli enti locali per il finanziamento di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza sul territorio”, obiettivo 031003 “Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli Enti locali - 1.4.2.20.” del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/2013, che presenta uno stanziamento di euro 400.000,00 sia per l’anno 2011 che per l’anno 2012;

preso atto, inoltre, che alcuni Comuni beneficiari dei contributi per l’anno 2010 hanno già segnalato alla Direzione enti locali la loro difficoltà a realizzare interamente il progetto entro i termini fissati dall’articolo 13 (Tempi e modalità di realizzazione del progetto) del disciplinare approvato con DGR 1177/2010;

ritenuto opportuno, pertanto, modificare il suddetto articolo 13 sostituendo la previsione di cui al comma 2, relativa alla possibilità di proroga dei tempi di realizzazione del progetto, con la stessa formulazione utilizzata nel nuovo disciplinare per i contributi dell’anno 2011, al fine di ampliare da 3 a 6 mesi il periodo di proroga concedibile, prevedendo anche una possibilità di proroga per un periodo superiore a 6 mesi, autorizzabile previa acquisizione del parere favorevole della Commissione di valutazione di cui all’articolo 8 dello stesso disciplinare;

richiamato l’art. 67, comma 2, della l.r. 7 agosto 1998, n. 54, il quale stabilisce che le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali;

preso atto che il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso la propria intesa sull’allegato disciplinare nella riunione del 15 marzo 2011;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione enti locali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare per l’anno 2011, d’intesa con il Consiglio permanente per gli enti locali, ai sensi del comma 3 dell’art. 11bis della l.r. 19 maggio 2005, n. 11, i criteri e le modalità di concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio, gli investimenti finanziabili (sistemi di videosorveglianza), le loro caratteristiche tecniche e le modalità operative per il loro

utilizzo, così come definiti nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, che ne fa parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 11 del disciplinare allegato alla presente deliberazione, il Direttore della Direzione enti locali, sulla base dell'istruttoria e della valutazione dei progetti, effettuata ai sensi dell'articolo 8 dello stesso disciplinare, provvede all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, alla quantificazione dei contributi, nei limiti dei fondi disponibili, nonché alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa;
3. di dare atto che la spesa, conseguente all'erogazione del contributo in oggetto, trova copertura al capitolo 33677 "Contributi agli enti locali per la promozione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale (legge finanziaria 2010/2012)", richiesta 15971 "Contributi agli enti locali per il finanziamento di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza sul territorio", obiettivo 031003 "Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli Enti locali - 1.4.2.20." del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/2013, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l'articolo 13 (Tempi e modalità di realizzazione del progetto) del disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1177 del 30 aprile 2010, recante *"Definizione, ai sensi del c. 3 dell'art. 11bis della l.r. 11/2005, dei criteri e delle modalità per la concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio, per l'anno 2010"*, sostituendo la previsione di cui al comma 2 con la seguente:

"Nel caso in cui il progetto non possa essere realizzato nei termini predetti, il Direttore della Direzione enti locali, su richiesta motivata dell'ente, può autorizzare la proroga dei termini per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, sentita, qualora lo ritenga opportuno, la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 8 (*Istruttoria e valutazione delle domande di contributo*) del presente disciplinare. Qualora la richiesta di proroga sia superiore a 6 mesi, il Direttore della Direzione enti locali deve acquisire il parere favorevole della stessa Commissione.";
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Definizione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11bis della l.r. 19 maggio 2005, n. 11, dei criteri e delle modalità per la concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio, individuazione degli investimenti finanziabili, delle loro caratteristiche tecniche e delle modalità operative per il loro utilizzo, per l'anno 2011.

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. Il presente disciplinare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11bis della l.r. 19 maggio 2005, n. 11 (*Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 11*), definisce, per l'anno 2011, i criteri e le modalità per la concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio ed individua gli investimenti finanziabili, le loro caratteristiche tecniche e le modalità operative per il loro utilizzo.
2. I contributi sono concessi, per l'anno 2011, per la realizzazione di impianti di videosorveglianza installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, finalizzati ad assicurare la sicurezza del territorio, intesa non solamente come attività di pubblica sicurezza, ma anche come attività tesa a garantire il controllo dell'ambiente, del territorio e delle aree sensibili.
I progetti finanziabili devono essere riconducibili alle seguenti aree di intervento, individuate come prioritarie nell'ordine sottoindicato:
 - 1) prevenzione dei fenomeni di inciviltà urbana e di criminalità al fine di garantire l'incolumità delle persone negli edifici pubblici, nelle scuole, nei parchi, nelle aree verdi, nelle strade, nei parcheggi ed in altre aree comunali a rischio;
 - 2) controllo dell'ambiente, del territorio e delle aree sensibili;
 - 3) controllo della pubblica viabilità;
 - 4) tutela del patrimonio pubblico.
3. Nella definizione dei criteri per la concessione dei contributi sono maggiormente valutati i progetti che, fermo restando le finalità e le aree di intervento di cui al comma 2, permettono di rilevare dati sugli assi viari statali e regionali, di interesse sia per le Forze di Polizia, sia per la protezione civile, anche a completamento degli impianti di videosorveglianza già esistenti.
4. L'installazione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento a carattere generale in data 8 aprile 2010 (Provvedimento in materia di videosorveglianza), a cui si rimanda.

**Art. 2
(Investimenti finanziabili)**

1. I contributi, per l'anno 2011, sono concessi per il finanziamento di investimenti per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza che possono riguardare sia l'installazione di impianti di nuova realizzazione, che l'ampliamento e l'adeguamento dell'interconnessione di impianti esistenti.
2. Sono ammessi a finanziamento anche i progetti in tutto o in parte realizzati esclusivamente qualora la realizzazione degli stessi sia iniziata successivamente al 31

agosto 2010, termine per la presentazione della domanda di contributo per l'anno 2010 stabilito dal comma 2 dell'articolo 7 del disciplinare approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1177 del 30 aprile 2010 recante: *"Definizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 11bis della L.R. 11/2005, dei criteri e delle modalità per la concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio, per l'anno 2010."*

3. Sono ammessi a finanziamento, prioritariamente, i progetti degli enti che non hanno beneficiato, singolarmente o in forma associata, del contributo di cui all'articolo 11bis della L.R. 11/2005 per l'anno 2010. I progetti presentati dagli enti che hanno già beneficiato, singolarmente o in forma associata, di tale contributo sono ammessi a finanziamento solo nel caso di disponibilità residua dei fondi a bilancio.
4. Per sistema di videosorveglianza si intende una soluzione tecnologica costituita da apparati di acquisizione, trasmissione, visualizzazione e/o archiviazione di flussi audio-visivi in grado di effettuare riprese in ambienti interni ed esterni, convogliando le immagini ad una consolle operatore, eventualmente remota, e/o ad un sistema di registrazione.
5. L'attività di gestione operativa e di controllo degli impianti di videosorveglianza deve essere effettuata direttamente dagli addetti alla polizia locale, che, all'occorrenza, devono attivare le adeguate misure di intervento, allertando Forze di Polizia e consentendo alle stesse l'accesso ai dati raccolti con la videosorveglianza.

Art. 3 (Caratteristiche tecniche degli impianti di videosorveglianza)

1. Gli impianti di videosorveglianza devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - essere integrabili con le preesistenti e con le successive realizzazioni dell'ente;
 - essere interconnettibili con le sale operative delle Forze di Polizia (interfacciamento con sistemi esterni);
 - utilizzare tecnologie STANDARD (ad esempio protocolli di trasmissione, Codec, ecc.), che consentano la sistematizzazione e l'interscambiabilità dei dati (ai fini di cui al punto precedente);
 - essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché in materia di sicurezza informatica.

Art. 4 (Modalità operative di utilizzo degli impianti di videosorveglianza)

1. Le modalità operative di utilizzo degli impianti di videosorveglianza devono essere disciplinate da apposito regolamento dell'ente, da adottarsi in conformità alla normativa statale vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.
2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso degli impianti di videosorveglianza deve avvenire in conformità alla normativa statale vigente in materia.

Art. 5 (Destinatari dei contributi)

1. Possono presentare domanda di contributo i Comuni della Regione, singoli o associati, e le Comunità montane, d'ora in avanti denominati "enti".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 (*Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo*) del presente disciplinare, gli enti che richiedono il finanziamento per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza in collaborazione con altri enti devono allegare alla domanda di contributo l'accordo formale, approvato da tutti gli enti interessati, che definisca, in particolare:
 - a) l'oggetto, i fini, la durata (almeno quinquennale) dell'accordo, le modalità di partecipazione degli enti interessati, i loro rapporti organizzativi e finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie;
 - b) gli obblighi di ciascun ente riguardo alla gestione ed alla manutenzione dell'impianto per almeno i cinque anni successivi alla sua realizzazione;
 - c) l'esclusione della facoltà di recesso degli enti nei primi tre anni successivi alla realizzazione dell'impianto.
3. Le Comunità Montane possono presentare domanda di contributo subordinatamente all'effettivo esercizio da parte delle stesse delle funzioni di polizia locale per conto di tutti i Comuni della Comunità montana o di una parte di essi, salvo quanto previsto al successivo comma 4.
4. Le Comunità Montane possono, inoltre, presentare domanda di contributo anche quando provvedono, per conto dei Comuni, alla sola realizzazione "tecnica" del progetto di videosorveglianza; in tal caso l'accordo formale, approvato da tutti gli enti interessati, deve stabilire, oltre a quanto previsto alle lettere a), b) e c) del comma 2, che l'attività di gestione operativa e di controllo degli impianti di videosorveglianza è di esclusiva competenza dei Comuni coinvolti che la esercitano tramite i propri servizi o corpi di polizia locale.

Art. 6
(Spese d'investimento finanziabili)

1. Le spese d'investimento finanziabili, sulle quali viene determinato il contributo regionale di cui all'articolo 10 (*Determinazione del contributo*) del presente disciplinare, sono le seguenti:
 - a) spese di progettazione, comprese quelle per gli atti prodromici relativi agli adempimenti necessari in materia di protezione dei dati personali (es. documenti per il Garante);
 - b) spese per l'acquisto e l'installazione degli impianti hardware e software per la videosorveglianza;
 - c) spese per il cablaggio ed il collegamento in rete delle telecamere e l'alimentazione degli apparati (costi di allacciamento);
 - d) spese per la configurazione degli apparati;
 - e) spese accessorie per le informative ai cittadini (ad es. cartellonistica).

Art. 7
(Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo)

1. La documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità delle domande di contributo è costituita dal documento cartaceo, unitamente alla sua esatta riproduzione anche su supporto digitalizzato in formato PDF:
 - 1) della domanda di contributo, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'ente, in cui si dichiara:

- a) che l'ente, in forma singola o associata, non ha presentato, per l'anno 2011, domanda di contributo per più di un progetto;
 - b) che l'ente, in forma singola o associata, non ha ottenuto altri finanziamenti regionali, statali o comunitari per lo stesso progetto o parti di esso;
 - c) che l'ente ha adottato, o si impegna ad adottare, apposito regolamento per la disciplina della videosorveglianza, come previsto dall'articolo 4 (*Modalità operative di utilizzo degli impianti di videosorveglianza*) del presente disciplinare, in conformità alla normativa statale vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
 - d) che l'ente, durante la fase di progettazione dell'impianto di videosorveglianza ed al fine di individuare un'ottimale collocazione delle telecamere, evitando sovrapposizioni nella collocazione delle stesse, ha preso, nei casi in cui risulti opportuno, contatti con i soggetti interessati (Comuni limitrofi, Forze di Polizia, altri soggetti pubblici o privati, quali ad esempio l'ANAS, la SAV e la RAV);
- 2) (eventuale, per i Comuni associati) accordo di cui al comma 2 dell'articolo 5 (*Destinatari del contributo*) del presente disciplinare;
- 3) (eventuale, per le Comunità montane) atti da cui risulti, come previsto dal comma 3 dell'articolo 5 (*Destinatari del contributo*) del presente disciplinare, l'effettivo esercizio da parte della Comunità montana delle funzioni di polizia locale per conto di tutti i Comuni o di una parte dei Comuni della stessa;
- 4) (eventuale, per le Comunità montane) dell'accordo, di cui al comma 4 dell'articolo 5 (*Destinatari dei contributi*) del presente disciplinare, da cui risulti, oltre a quanto previsto alle lettere a), b) e c) del comma 2 dello stesso articolo, che l'attività di gestione operativa e di controllo degli impianti di videosorveglianza è di esclusiva competenza dei Comuni coinvolti che la esercitano tramite i propri servizi o corpi di polizia locale;
- 5) della scheda illustrativa del progetto contenente:
- a) la descrizione dettagliata degli specifici problemi di sicurezza del territorio che si intendono affrontare, anche con riguardo ai problemi inerenti la sicurezza che hanno effettivamente interessato il territorio negli ultimi anni (furti in appartamento, aggressioni, atti di vandalismo, incidenti stradali, discariche abusive, ecc..) documentandone, qualora possibile, la rilevanza (mediante denunce, relazioni delle Forze di Polizia e/o dei propri servizi o corpi di polizia locale, ecc..);
 - b) i risultati attesi dall'intervento progettato con riferimento alla soluzione dei problemi di sicurezza indicati alla lettera a);
 - c) la descrizione dettagliata del progetto, comprensiva delle modalità di realizzazione (tempi di realizzazione del progetto, fasi, metodologia di lavoro, responsabile del progetto, ecc..);
- 6) della seguente documentazione progettuale:
- a) una planimetria del territorio dell'ente, in cui siano indicate la viabilità comunale, regionale e statale (con indicazione dei nomi delle strade e delle piazze, almeno di quelle principali), le zone videosorvegliate (con indicazione della loro denominazione) e, per ciascuna zona, le telecamere previste, il loro posizionamento ed il relativo raggio d'azione;
 - b) un'ulteriore planimetria che, oltre a quanto previsto alla lettera a), evidenzi la dislocazione sul territorio di eventuali altri impianti di videosorveglianza già

- esistenti e funzionanti (sia quelli realizzati precedentemente dall'ente, che quelli realizzati da altri soggetti, quali, ad esempio, ANAS, Protezione Civile, ecc.);
- c) la relazione tecnica di accompagnamento del progetto (con eventuale allegata documentazione fotografica), contenente una descrizione chiara e sintetica dei dati tecnici relativi alle singole telecamere previste dal progetto ed alle relative applicazioni ed, in particolare, la tipologia (es. per monitoraggio ambienti, per monitoraggio traffico, con sistema lettura targhe, brandeggiabili, a 180/360°, diurne, notturne, ecc.), l'ottica e la risoluzione, nonché il formato con il quale i dati sono registrati e conservati e le modalità di gestione degli stessi;
 - d) dichiarazione attestante che il progetto presentato è conforme alle caratteristiche tecniche prescritte all'articolo 3 (*Caratteristiche tecniche degli impianti di videosorveglianza*) del presente disciplinare;
- 7) della deliberazione che approva il progetto;
 - 8) del preventivo di spesa per la realizzazione del progetto, dettagliato nelle singole voci di spesa finanziabili, ai sensi dell'articolo 6 (*Spese d'investimento finanziabili*) del presente disciplinare;
 - 9) del piano di manutenzione e di gestione dell'impianto di videosorveglianza che ne evidenzia i costi diretti ed indiretti, da cui risulti, anche, l'impegno dell'ente a farsi carico di tali costi per almeno un quinquennio.
2. La domanda di contributo, redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Direzione enti locali, deve pervenire alla stessa struttura entro il termine perentorio del 1° agosto 2011, con le seguenti modalità:
- a) consegna a mano, entro le ore 14,00;
 - b) invio per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, in tal caso, il timbro postale di spedizione;
 - c) con invio telematico da un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata *eell_prefettura_vvff_protiv@pec.regione.vda.it*, riportando in oggetto la seguente dicitura "Domanda di contributo ai sensi dell'art. 11bis della l.r. 11/2005"; in questo caso la comunicazione dovrà soddisfare i requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale (consultabili sul sito internet della Regione all'indirizzo *http://www.regione.vda.it/pec/default_i.asp*); al fine della conservazione degli atti l'ente è comunque tenuto a produrre, entro i 5 giorni successivi, anche la copia cartacea, debitamente autenticata, degli allegati tecnici inviati in formato elettronico, non stampabili con le normali attrezzature in possesso dell'ufficio ricevente (es. planimetrie e documentazione a colori di formato superiore ad A4).

Art. 8 (Istruttoria e valutazione delle domande di contributo)

1. La Direzione enti locali accerta che le domande di contributo siano conformi a quanto previsto all'articolo 7 (*Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo*) del presente disciplinare.
2. In caso di richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione da parte della struttura regionale, gli enti devono fornire tali elementi, a pena di esclusione, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Al termine dell'istruttoria le domande di contributo regolari sono valutate, secondo i criteri di cui all'articolo 9 (*Criteri di valutazione*) del presente disciplinare, da un'apposita Commissione composta da:

- a) il Direttore della Direzione enti locali, o suo delegato;
 - b) il Direttore della Direzione protezione civile, o suo delegato;
 - c) il Coordinatore del Dipartimento innovazione e tecnologia, o suo delegato;
 - d) due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio permanente degli enti locali, o loro sostituti designati dallo stesso Consiglio;
 - e) un rappresentante degli addetti alla polizia locale, designato dal Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8 della l.r. 11/2005, o suo sostituto designato dallo stesso Comitato.
4. La Commissione può richiedere la partecipazione di rappresentanti del Gabinetto della Presidenza della Regione e delle Forze di Polizia, per quanto attiene l'esame strategico e sinergico dei diversi progetti. Per gli stessi fini, sarà acquisito il parere non vincolante del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
5. La Commissione può, inoltre, avvalersi della collaborazione di altre strutture regionali competenti in relazione allo specifico progetto presentato.
6. La Commissione, già istituita con decreto del Presidente della Regione n. 335 del 5 ottobre 2010, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 8 del disciplinare approvato dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con deliberazione n. 1177 del 30 aprile 2010 recante *"Definizione, ai sensi del c. 3 dell'art. 11bis della L.R. 11/2005, dei criteri e delle modalità per la concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio, per l'anno 2010"*, dura in carica fino al 31 dicembre 2012 e, comunque, fino alla conclusione dell'intera istruttoria di tutti i progetti che saranno finanziati con i fondi disponibili sul bilancio regionale. La Presidenza della Commissione ed il supporto organizzativo sono garantiti dal personale della Direzione enti locali.

Art. 9 (Criteri di valutazione)

1. La Commissione esamina i progetti e provvede a redigere una graduatoria degli stessi, assegnando ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti sulla base dei seguenti parametri:

Peso da 0 a 30 punti

- a) rilevanza del progetto rispetto alle aree di intervento individuate come prioritarie nell'ordine indicato al comma 2 dell'articolo 1 (*Oggetto e finalità*) del presente disciplinare;

Peso da 0 a 30 punti

- b) ricadute del progetto ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 3 dell'articolo 1 (*Oggetto e finalità*) del presente disciplinare;

Peso da 0 a 20 punti

- c) copertura del territorio da parte delle Forze di Polizia (compreso il Corpo forestale valdostano) e/o dei servizi o corpi di polizia locale:
 - punteggio da 0 a 10, in relazione alla presenza o meno nel territorio dell'ente o nei Comuni limitrofi di sedi di Forze di Polizia e/o sedi del Corpo forestale valdostano;

- punteggio da 0 a 10, in relazione inversamente proporzionale all'indice del rapporto tra il numero degli addetti alla polizia locale in servizio presso l'ente alla data di presentazione della domanda e la popolazione presente nel Comune, così come calcolata ai sensi dell'articolo 10 (*Determinazione del contributo*) del presente disciplinare;

Peso da 0 a 10 punti

- d) coerenza tra la descrizione degli specifici problemi di sicurezza del territorio e le azioni programmate;

Peso da 0 a 10 punti

- e) progetti presentati dagli enti in forma associata o dalle Comunità montane.
2. In caso di parità di punteggio precedono, in graduatoria, i progetti presentati dagli enti, singoli o associati, con la popolazione presente, così come calcolata ai sensi dell'articolo 10 (*Determinazione del contributo*) del presente disciplinare, più elevata alla data del 31 dicembre 2010.

Art. 10
(Determinazione del contributo)

1. Il contributo assegnato a ciascun progetto, calcolato sulla base delle spese d'investimento finanziabili, ai sensi dell'articolo 6 (*Spese d'investimento finanziabili*) del presente disciplinare, è determinato, in relazione al punteggio ottenuto dal progetto sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 9 (*Criteri di valutazione*) del presente disciplinare, nelle seguenti misure percentuali, fatti salvi i limiti di cui al comma 2:
- 50% delle spese ritenute ammissibili (al lordo dell'I.V.A.), nel caso di punteggio da 30 a **49,99 (cifra corretta con PD n. 5209 del 17/11/2011)**;
 - 60% delle spese ritenute ammissibili (al lordo dell'I.V.A.), nel caso di punteggio da 50 a 69,99;
 - 70% delle spese ritenute ammissibili (al lordo dell'I.V.A.), nel caso di punteggio da 70 a 100.
2. In ogni caso il contributo concesso non potrà superare i seguenti limiti massimi di importo con riferimento alla popolazione presente nel territorio dell'ente o degli enti interessati dal progetto presentato per il finanziamento:
- euro 40.000,00 in caso di popolazione presente sino a 250 unità;
 - euro 45.000,00 in caso di popolazione presente da 251 a 500 unità;
 - euro 50.000,00 in caso di popolazione presente da 501 a 750 unità;
 - euro 55.000,00 in caso di popolazione presente da 751 a 1.000 unità;
 - euro 60.000,00 in caso di popolazione presente da 1.001 a 1.500 unità;
 - euro 65.000,00 in caso di popolazione presente da 1.501 a 2.000 unità;
 - euro 70.000,00 in caso di popolazione presente da 2.001 a 2.500 unità;
 - euro 75.000,00 in caso di popolazione presente da 2.501 a 3.000 unità;
 - euro 80.000,00 in caso di popolazione presente da 3.001 a 5.000 unità;
 - euro 90.000,00 in caso di popolazione presente da 5.001 a 15.000 unità;
 - euro 110.000,00 in caso di popolazione presente superiore a 15.000 unità.

La popolazione presente è calcolata sommando alla popolazione residente al 31 dicembre 2010 (secondo le fonti ISTAT) le presenze giornaliere ottenute dividendo per 365 le

presenze annue rilevate dalla struttura regionale competente dell'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio e Trasporti per il periodo 01/01/2010-31/12/2010. Per presenze si intendono, secondo le definizioni ISTAT, il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato.

3. Qualora il totale dei contributi erogabili ecceda la disponibilità di bilancio, i progetti saranno ammessi al contributo secondo l'ordine della graduatoria, predisposta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9 (*Criteri di valutazione*) del presente disciplinare, fino alla concorrenza dei fondi stanziati in bilancio.
4. Qualora i fondi stanziati non siano sufficienti per il finanziamento completo dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria spetta all'ente beneficiario decidere se accettare o meno il contributo in misura inferiore a quella calcolata ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Qualora il totale dei contributi concessi, in applicazione dei commi 1 e 2, sia inferiore allo stanziamento annuale le somme residue costituiscono economie di spesa.

Art. 11

(Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi)

1. Entro il 30 novembre 2011 il Direttore della Direzione enti locali, sulla base dell'istruttoria e della valutazione dei progetti, effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 8 (*Istruttoria e valutazione delle domande di contributo*) del presente disciplinare, provvede all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, alla quantificazione dei contributi, nei limiti dei fondi disponibili, nonché alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa, e comunica agli enti utilmente inseriti nella graduatoria, l'importo del contributo assegnato.
2. All'ente destinatario, per insufficiente disponibilità di bilancio, di un contributo in misura inferiore a quella spettantegli ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 (*Determinazione del contributo*) del presente disciplinare, viene assegnato un termine non superiore a 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, per dichiarare alla Direzione enti locali la decisione in merito all'accettazione o meno del contributo ridotto. In caso di rifiuto del contributo parziale subentra il primo ente che segue in graduatoria, con facoltà di rinuncia come previsto al comma 4 dell'articolo 10 del presente disciplinare.

Art. 12

(Modalità di erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è disposta a saldo, in unica soluzione, a completa realizzazione del progetto, con provvedimento del Direttore della Direzione enti locali entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale, secondo quanto indicato all'articolo 15 (*Rendicontazione finale*) del presente disciplinare.

Art. 13

(Tempi e modalità di realizzazione del progetto)

1. Il progetto ammesso a finanziamento deve essere realizzato entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo.
2. Nel caso in cui il progetto non possa essere realizzato nei termini predetti, il Direttore della Direzione enti locali, su richiesta motivata dell'ente, può autorizzare la proroga dei termini per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, sentita, qualora lo ritenga opportuno, la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 8 (*Istruttoria e valutazione delle domande di*

contributo) del presente disciplinare. Qualora la richiesta di proroga sia superiore a 6 mesi, il Direttore della Direzione enti locali deve acquisire il parere favorevole della stessa Commissione.

Art. 14 (Varianti al progetto)

1. In caso di varianti al progetto in corso di realizzazione, l'ente deve presentare una breve relazione che evidenzi e motivi le difformità tra il progetto originario e quello in corso di realizzazione; in ogni caso devono rimanere inalterati gli obiettivi, l'oggetto dell'intervento e l'impianto complessivo del progetto ammesso originariamente a finanziamento. Il Direttore della Direzione enti locali, e, qualora la variante sia sostanziale, previo parere favorevole della Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 8 (*Istruttoria e valutazione delle domande di contributo*) del presente disciplinare, decide in merito all'ammissibilità della variante, dandone tempestiva comunicazione all'ente stesso.

Art. 15 (Rendicontazione finale)

1. La rendicontazione finale, redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Direzione enti locali, deve pervenire alla stessa struttura entro 90¹ giorni dal termine ultimo previsto per la realizzazione del progetto, con le stesse modalità di cui al comma 2 dell'articolo 7 (*Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo*) del presente disciplinare.
2. La rendicontazione delle spese sostenute dall'ente per la realizzazione del progetto comprende:
 - la domanda di liquidazione a saldo del contributo spettante;
 - un rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute, a firma del responsabile del progetto e del responsabile del servizio finanziario, per quanto di rispettiva competenza, con allegata copia dei documenti giustificativi delle spese rendicontate e degli atti autorizzativi delle spese stesse, in osservanza all'organizzazione interna dell'ente stesso;
 - il verbale di collaudo o il certificato di regolare esecuzione dell'impianto di videosorveglianza, approvato dall'ente ai sensi di legge, da cui risulti esplicitamente l'intervenuta verifica da parte del collaudatore del regolare funzionamento dell'impianto stesso;
 - la relazione finale, a firma del responsabile del progetto e del legale rappresentante dell'ente, per quanto di rispettiva competenza, contenente informazioni utili a verificare la corrispondenza dei lavori effettuati rispetto al progetto finanziato;
 - il certificato di conformità dell'impianto di videosorveglianza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, rilasciato dall'installatore;
 - una copia del regolamento adottato dall'ente ai sensi dell'articolo 4 (*Modalità operative di utilizzo degli impianti di videosorveglianza*) del presente disciplinare.
3. Tutta la documentazione richiesta deve essere prodotta in formato cartaceo, unitamente alla sua esatta riproduzione anche su supporto digitalizzato in formato PDF.
4. Ad avvenuta realizzazione del progetto l'ente è tenuto ad informare nel dettaglio le Forze di Polizia, per il tramite della Presidenza della Regione, sulla reale consistenza dell'intervento (aspetti tecnici, conservazione e gestione dei dati, ecc.), affinché in caso di necessità possano essere attivate le necessarie forme di collaborazione. A tal fine gli enti dovranno, altresì, fornire le coordinate dei loro rispettivi referenti, nonché assicurare il massimo coinvolgimento dei propri servizi o corpi di polizia locale.

Art. 16
(Determinazione del contributo spettante a consuntivo)

1. L'importo del contributo spettante a consuntivo viene quantificato tenendo conto che:
 - a) non può, in ogni caso, superare l'importo massimo del contributo assegnato e comunicato all'ente ai sensi dell'articolo 11 (*Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi*) del presente disciplinare;
 - b) qualora il totale delle spese effettivamente sostenute risulti inferiore a quello delle spese preventivate, o alcune spese rendicontate non risultino pertinenti, il contributo è proporzionalmente ridotto;
 - c) in fase di rendicontazione finale, tenuto conto delle eventuali varianti al progetto autorizzate ai sensi dell'articolo 14 (*Varianti al progetto*) del presente disciplinare sono ammesse variazioni in aumento della spesa totale preventivata per una o più di una delle tipologie di spesa finanziabili di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 6 (*Spese d'investimento finanziabili*) del presente disciplinare, entro il limite massimo del 20% della spesa originariamente preventivata per la stessa tipologia di spesa, a condizione che tali variazioni in aumento trovino compensazione nelle economie di spesa complessivamente registrate nelle altre tipologie di spesa e fino alla concorrenza delle stesse economie.

Art. 17
(Revoca del contributo)

1. Il contributo non è erogato nei seguenti casi:
 - a) progetto realizzato in modo non conforme rispetto alla domanda presentata, salvo quanto previsto all'articolo 14 (*Varianti al progetto*) del presente disciplinare;
 - b) mancata presentazione della rendicontazione e/o relativa documentazione secondo le modalità previste dall'articolo 15 (*Rendicontazione finale*) del presente disciplinare;
 - c) mancato invio della documentazione richiesta ad integrazione entro 15 giorni dalla data della richiesta stessa.